



**PARERE MOTIVATO**  
**n.86 in data 25 GIUGNO 2018**

**OGGETTO: RAPPORTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE N. 1 DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEGNERO (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV), nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

La Commissione VAS si è riunita in data 26 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 25 Giugno 2018 prot. n. 240532;



La Commissione Regionale per la VAS con parere n. 87 del 14.06.17 ha assoggettato a VAS la Variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Castegnero.

Il Comune con nota del 16.04.2018 comunicava che a far data dal 26.01.2018 era stato depositato il Rapporto Ambientale adottato e pubblicato per estratto nel BURV n. 10 del 26.01.2018, evidenziando il link da cui era possibile scaricare la documentazione adottata costituita da:

- Rapporto Ambientale;
- Allegato A accordo sottoscritto;
- Allegato B book esplicativo degli interventi oggetto dell'accordo;
- Allegato C concertazione e partecipazione;
- Allegato D comparativa norme tecniche del PAT;
- D.C.C. n. 7 dell'8.02.17 di adozione variante al PAT, pareri enti, parere VAS;
- Sintesi non tecnica;
- NTA.

A seguito della richiesta di integrazioni n. 148487 del 19.04.2018, il Comune, con note pec dell'11.05.2018, assunte al prot. reg. ai n. 173877 e 173904 dell'11.05.2018, inviava:

- Dichiarazione n. 3027 del 07.05.2018 con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale, nonché di come si terrà conto in sede di approvazione delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse – Parere allegato n. 30158 del 21.03.18 dell'ULSS 8;
- Dichiarazione n. 3028 del 07.05.2018 con cui si evidenzia che:
  - È pervenuta n. 1 osservazione;
  - Prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
  - Gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.
- Prospetto delle osservazioni pervenute con relativa valutazione di conformità da parte del valutatore.

Con successiva nota acquisita al prot. regionale con n. 228410 in data 15.06.2018, Il Responsabile del Settore Urbanistica, nonché, Sindaco pro tempore del Comune di Castegnero ha dichiarato che: *" [...] è pervenuta agli atti, a seguito dell'adozione del Rapporto Ambientale alla Variante n. 1 al PAT del Comune di Castegnero, n. 1 osservazione; quest'ultima con relativi allegati, è coerente ai contenuti e agli esiti di cui alla Valutazione Ambientale Strategica e non ha attinenza con aspetti di natura ambientale e con il rapporto ambientale [...]".*

Va evidenziato inoltre che, nella medesima nota, è riferito quanto segue: *" [...] a seguito dell'incontro svoltosi in data 08 giugno u.s. presso gli Uffici regionali, si ribadisce che l'intervento previsto nella sede esistente di Villaganzerla è finalizzato all'adeguamento funzionale della Ditta ad est con sistemazione dell'area pertinenziale (senza incremento volumetrico), al fine di garantire l'accesso alla stessa dalla nuova viabilità privata in previsione in affiancamento al tracciato della ex ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia e il contestuale decongestionamento del centro urbano della frazione dal traffico pesante".*

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica 80/2017 di VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE che di seguito si riporta integralmente:

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 80/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS concernente la variante al Piano di Assetto del Territorio di Castegnero (VI).

Pratica 3498



Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dal dott. Antonio Visentin per conto del comune di Castegnaro, acquisito al prot. reg. 121506 del 24/03/2017;

VERIFICATO che lo studio trasmesso in formato digitale è correttamente firmato dal dichiarante con firma elettronica digitale;

PRESO ATTO che l'istanza in argomento prevede: la modifica del perimetro del programma complesso per la riqualificazione urbanistica dell'attuale sede dello stabilimento Stefanplast Spa nel centro di Villaganzerla (senza ampliamento volumetrico – ambito n.1), la realizzazione di una pista ciclabile di interesse regionale munita per tutto lo sviluppo di una fascia verde di protezione/mitigazione e di una zona a servizi, l'ampliamento della sede produttiva dello stabilimento Stefanplast Spa in via Friuli con destinazione a magazzino, uffici e servizi, con mitigazione arborea ai margini della nuova viabilità carrabile e ciclopedonale (ampliamento pari a 32.000 mq di cui 14.500 mq coperti - ambito n.2), la retinatura a consolidato dell'ambito cimiteriale e del parcheggio scoperto di pertinenza, l'indicazione cartografica di un'area puntuale a servizi e attrezzature di interesse comune in prossimità dell'ambito n. 1;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità, dell'illuminazione pubblica;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi è stato determinato sulla base del fattore di pressione avente la più ampia diffusione spaziale "H06.01 – inquinamento da rumore e disturbi sonori" secondo un buffer geometrico di 350 m dalla fonte del rumore;

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio è stato determinato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.02.02 - Riduzione della capacità di dispersione";



- PRESO ATTO e VERIFICATO che, gli effetti dello studio in argomento non interessano siti tutelati dalla rete Natura 2000;
- PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Alauda arvensis*, *Anthus trivialis*, *Bufo viridis*, *Circus cyaneus*, *Corvus cornix*, *Coturnix coturnix*, *Egretta garzetta*, *Eptesicus serotinus*, *Ficedula hypoleuca*, *Hierophis viridiflavus*, *Hippolais polygiotta*, *Hyla intermedia*, *Hypsugo savii*, *Lacerta bilineata*, *Lanius collurio*, *Milvus migrans*, *Muscicapa striata*, *Perdix perdix*, *Phasianus colchicus*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Phylloscopus trochilus*, *Pica pica*, *Pipistrellus kuhlii*, *Podarcis muralis*, *Regulus ignicapillus*, *Serinus serinus*, *Streptopelia turtur*, *Sturnus vulgaris*, *Turdus merula*;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamotis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);
- RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);



CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune di Castagnero (VI) verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

#### PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Antonio Visentin, il quale dichiara che *"La descrizione dalla variante di Piano riportata nel seguente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Al termine della fase di screening, dopo aver descritto le principali caratteristiche del Piano, le caratteristiche del sito Natura 2000 SIC IT3220037 "Colli Berici" e dopo aver valutato gli effetti potenziali applicando il principio di precauzione, si conclude che con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*

#### PROPONE

all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la variante al



Piano di Assetto del Territorio di Castegnaro (VI)

e

### PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. di vietare, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico", "J03.02.02 - Riduzione della capacità di dispersione";
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. di predisporre apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del comune di Castagnaro all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;



7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato."

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 26 giugno 2018, dalla quale emerge quanto segue.

Il processo valutativo che caratterizza la variante n. 1 al PAT è iniziato con la stesura del "Rapporto Ambientale Preliminare" e del "Documento Preliminare", che hanno individuato le analisi di contesto complessivo e gli obiettivi di carattere generale da perseguire, al fine di poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando i potenziali obiettivi di sostenibilità del piano.

L'iter previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152 s.m.i. si è concluso con il parere n. 87 del 14.06.2017 della Commissione Regionale per la VAS che, in considerazione di quanto emerso in fase istruttoria, ha ritenuto di assoggettare a VAS la variante n. 1 al PAT in questione. Successivamente, è stata avviata, una ulteriore fase valutativa con la presentazione di una nuova istanza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 e seguenti del medesimo decreto legislativo la quale, dopo un processo di concertazione pubblica ha portato alla stesura dei documenti di piano e del Rapporto Ambientale.

Nel merito del Rapporto Ambientale esaminato si evidenzia come lo stesso risulti correttamente impostato e contenente le informazioni di cui all'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006.

Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, si sottolinea come le stesse rappresentino degli elementi meritevoli di una particolare attenzione soprattutto nella fase di pianificazione.

Il Rapporto Ambientale della variante n. 1 al PAT ha considerato tutte le matrici ambientali analizzandone lo stato sulla scorta di dati ed informazioni sufficientemente aggiornati, evidenziando le componenti ambientali che potevano risultare, in un qualche modo, interessate da aspetti di criticità, anche in relazione all'attuazione delle scelte della variante.

La metodologia proposta è correttamente impostata e rispettosa di tutti i passaggi necessari alla valutazione.

Come riferito nel Rapporto Ambientale la variante n. 1 al PAT in argomento origina da un accordo pubblico-privato tra una ditta "leader" nel settore della produzione di articoli in plastica e l'Amministrazione comunale di Castegnero (VI) e deriva da una lunga fase di concertazione svolta con la Provincia di Vicenza.

Gli interventi previsti intendono perseguire un miglioramento infrastrutturale della viabilità e dei servizi/attrezzature di interesse comune afferenti il settore sportivo, sanitario e socio-economico, nonché, la valorizzazione delle zone produttive già insediate nel territorio coinvolgendo quattro ambiti di intervento di cui solo due sono oggetto di valutazione (Ambito 1 - Villaganzerla e Ambito 2 - Area via Friuli).

Va sottolineato quanto dichiarato dall'Amministrazione comunale con la nota a firma del Sindaco in data 15.06.2018, circa il fatto che: *"l'intervento previsto nella sede esistente di Villaganzerla è finalizzato all'adeguamento funzionale della Ditta ad est con sistemazione dell'area pertinenziale (senza incremento volumetrico), al fine di garantire l'accesso alla stessa dalla nuova viabilità privata in previsione in affiancamento al tracciato della ex ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia e il contestuale decongestionamento del centro urbano della frazione dal traffico pesante"*.

Tale aspetto concorre, sotto un profilo di sostenibilità ambientale, a migliorare la viabilità complessiva della zona decongestionandola dal traffico pesante.

Per quanto riguarda la mobilità, in termini più generali, appaiono essere condivisibili le previsioni prospettate nella variante n. 1 al PAT che riprendono le scelte strategiche volte a garantire un miglioramento della rete viaria soprattutto di quella afferente la mobilità lenta.



Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dalla variante al PAT, approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare, risultato, come già detto in precedenza, di un processo di concertazione pubblica, evidenziando le specifiche azioni inserite nello strumento urbanistico sia per quanto attiene la cartografia che la normativa tecnica.

Va sottolineato che la proposta di variante al PAT è corredata da uno studio di compatibilità idraulica dal quale emerge, per quanto attiene gli interventi degli ambiti oggetto di valutazione (n. 1 e n. 2), che non sussistano particolari problematiche.

La verifica di coerenza è stata condotta in relazione ai principi e ai criteri di sostenibilità ambientale promossi a livello Comunitario e afferenti i Fondi Strutturali, nonché, alla strumentazione pianificatoria sovraordinata.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni promosse con la variante risultano essere coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e con quanto stabilito dai piani sovraordinati.

In sede istruttoria è inoltre emersa la necessità di verificare con gli Enti preposti per legge al controllo Ambientale (ARPAV e Provincia) quanto evidenziato da alcuni privati cittadini nella nota datata 07.11.2016 circa alcune modalità gestionali operate dall'Azienda Stefenplast, appurando attraverso quanto dichiarato dagli stessi Enti che: *"allo stato attuale non sono emerse criticità di natura ambientale a carico della ditta riferibili a quanto segnalato con comunicazione del 7 novembre 2016"*.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

#### VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**RITENUTO** che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione della variante potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

### TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale alla Variante N. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Castegnaro, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle prescrizioni delle Autorità ambientali e alla seguente prescrizione:

1. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica **80/2017** per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



1. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere aggiornato in relazione ai contenuti delle previsioni della variante n. 1 al PAT.
2. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte operate dalla variante n. 1 al PAT, in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masja

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

101100

Il presente parere si compone di n. 9 pagine